

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

BENEFICI FISCALI LEGATI ALLE CESSIONI GRATUITE DI PRODOTTI ALIMENTARI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016, è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotto alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", che introduce nuove norme contro gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici.

Per "spreco alimentare" si intende l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche o perché prossimi alla data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti.

A CHI E' RIVOLTA LA NORMA

La legge si rivolge agli enti pubblici e agli enti privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche senza scopo di lucro, cosiddetti soggetti donatori.

I PRODOTTI OGGETTO DELLA NORMA

A titolo esemplificativo, i prodotti agro-alimentari che si possono considerare "eccedenze alimentari", che devono comunque possedere i necessari requisiti di igiene e sicurezza, sono i seguenti:

- Prodotti invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
- Ritirati dalla vendita perché non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- Rimanenze di attività promozionali;
- Prodotti prossimi alla data di scadenza;
- Rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- Prodotti invenduti perché danneggiati da eventi meteorologici a causa di errori nella programmazione della produzione;
- Prodotti non idonei alla commercializzazione per difetti di imballaggio secondario che non pregiudicano le condizioni di conservazione.

LE FINALITA' DELLA NORMA

La norma consente agli operatori del settore alimentare la cessione gratuita di eccedenze alimentari a soggetti donatori, i quali devono destinarle, anch'essi gratuitamente, in via prioritaria a favore di persone indigenti, se si tratta di prodotti idonei al consumo umano; altrimenti al sostegno vitale di animali e all'autocompostaggio.

E' prevista la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatori.

La raccolta o il ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la diretta responsabilità di chi le effettua, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

La cessione riguarda anche i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non sono stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione.

Inoltre, è consentita la cessione gratuita dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

BENEFICI FISCALI

Per i soggetti che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni a persone indigenti o bisognose o per l'alimentazione animale, sono previsti i seguenti benefici fiscali:

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- detrazione dell'Iva pagata sui prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza;
- deducibilità dal reddito dei costi di produzione o di acquisto di tutti i beni non di lusso dell'attività di impresa che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione; ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto non sia superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato. Anche in questo caso, la produzione o il commercio di tali beni deve comunque rientrare nell'attività propria dell'impresa;
- possibile riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI) relative alle attività che producono o distribuiscono beni alimentari proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione da parte dei singoli Comuni.

GLI ADEMPIMENTI

Per le cessioni gratuite sarà necessario predisporre una comunicazione telematica, da inviare entro la fine del mese a cui si riferiscono le stesse, agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria o ai comandi del Corpo della Guardia di Finanza competente. La comunicazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché l'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari.

La comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.

Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.

Un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate regolerà le modalità telematiche dell'invio della comunicazione in questione.

La comunicazione telematica sarà valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 secondo cui i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

La nuova norma introduce, altresì, i seguenti adempimenti:

- la predisposizione, per ogni singola cessione, di un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti;
- la redazione, da parte del donatario, di un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto ai fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it